



Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera alias

Art. 1 – Finalità del Regolamento

L'Ateneo garantisce alla comunità studentesca un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco, in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina dell'attivazione e della gestione della "carriera alias".
2. La "carriera alias" consente alle persone transgender e non binarie iscritte all'Università degli Studi UnitelmaSapienza di assumere un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, che sia espressione del proprio genere elettivo, avvalendosi all'interno dell'Ateneo di un nome di elezione, diverso da quello anagrafico.

Art. 3 – Procedura per l'attivazione della carriera alias

1. L'attivazione della "carriera alias" può essere richiesta dalle studentesse e dagli studenti iscritte/i all'Università degli Studi UnitelmaSapienza, che sperimentino un'incongruenza fra il sesso biologico e l'identità di genere e intendano affermare il proprio genere elettivo nell'Università, nell'espressione della loro autodeterminazione.
2. Per la gestione delle "carriere alias" la figura amministrativa di riferimento – Referente amministrativo – è individuata nell'ambito della Area Servizi agli Studenti.
3. L'attivazione della "carriera alias" avviene mediante presentazione via mail alla/al referente amministrativo, della richiesta, corredata da un documento di identità in corso di validità. È possibile avere una consulenza preliminare con il referente amministrativo per avere chiarimenti e orientamento.
4. La/Il richiedente può presentare richiesta di "carriera alias" in un qualsiasi momento successivo all'immatricolazione.
5. L'attivazione della "carriera alias" è subordinata alla sottoscrizione, da parte dell'Università e della/del richiedente, di un Accordo di Riservatezza, redatto secondo il modello allegato.



6. L'Accordo di Riservatezza ha efficacia dalla data di sottoscrizione e cessa immediatamente al momento del venir meno dei presupposti che lo hanno determinato.

Art. 4 - Caratteristiche della carriera alias

1. Alla/Al richiedente che abbia sottoscritto l'Accordo di Riservatezza viene assegnata una nuova identità, transitoria e non consolidabile, costituita dal cognome di origine e un nuovo nome proprio, scelto dalla/dal richiedente, in funzione del proprio genere elettivo.
2. L'Ateneo si impegna, salvo esigenze legate alla fattibilità e alla sostenibilità tecnica e gestionale, a recepire il nome di elezione in ogni sistema informatico dell'Ateneo e ad attivarsi proattivamente perchè lo stesso avvenga nei sistemi informatici di terze parti collegati, utilizzati per l'erogazione di servizi interni a favore della comunità studentesca, salvo esigenze legate alla fattibilità e alla sostenibilità tecnica e gestionale.
3. Il nome di elezione può essere utilizzato dalla persona titolare della "carriera alias" solo all'interno dell'Ateneo, in ogni atto relativo alla carriera studentesca, nei rapporti con l'amministrazione e con il corpo docente e in tutti gli altri ambiti della vita accademica, nei limiti di quanto indicato al precedente comma.
4. La "carriera alias" è inscindibilmente associata a quella riferita all'identità anagrafica legalmente riconosciuta e resta attiva per tutta la durata di quest'ultima, salve eventuali richieste dell'interessata/o o ipotesi di violazione del presente Regolamento.
5. La "carriera alias" viene disattivata con il passaggio in giudicato della sentenza che, ai sensi della legge 14 aprile 1982 n. 164, attribuisca alla studentessa/allo studente un genere diverso da quello enunciato nell'atto di nascita. La scheda anagrafica della carriera della/del richiedente viene quindi aggiornata sulla base del dispositivo della sentenza medesima.
6. La "carriera alias" può essere disattivata in ogni momento, a seguito della richiesta dell'interessata/o.
7. La/Il richiedente si impegna a comunicare all'Ateneo ogni mutamento in grado di influire sui contenuti e sulla validità dell'Accordo di Riservatezza. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente il provvedimento di rettifica del genere anagrafico.
8. La persona titolare di "carriera alias" può avvalersi del nome di elezione ai fini della partecipazione a competizioni elettorali studentesche e in eventi accademici, cerimonie ufficiali ed altre attività istituzionali.



Art. 5 - Rilascio di certificazioni

1. Le certificazioni rilasciate dall'Università ad uso esterno fanno riferimento esclusivamente all'identità anagrafica della studentessa o dello studente. L'Università non produce alcuna attestazione o certificazione concernente la "carriera alias".
2. La studentessa/Lo studente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione relativamente a stati e fatti inerenti la carriera universitaria, da utilizzare all'esterno dell'Università, esclusivamente con riferimento alla propria identità anagrafica legalmente riconosciuta.
3. Nel caso in cui la studentessa/lo studente consegua un titolo di studio senza l'intervento di un provvedimento di cambiamento di genere all'anagrafe, gli atti di carriera si intendono riferiti ai dati anagrafici effettivi della studentessa/dello studente e conseguentemente sono rilasciate le certificazioni e i documenti con i dati relativi all'identità anagrafica.
4. Nel caso in cui la sentenza intervenga in un momento successivo alla conclusione del corso di studi, a richiesta della persona interessata e senza ulteriori oneri, vengono emesse una nuova pergamena e nuove certificazioni corrispondenti all'identità risultante dalla sentenza di cui al periodo precedente.

Art. 6 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'Università tratterà i dati indicati nell'accordo di riservatezza secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il personale dell'Università che interviene nel procedimento relativo alla "carriera alias" è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite.

Art. 7 – Disposizione finali ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, che, al fine di garantirne un'applicazione consapevole e rispettosa, sarà oggetto di formazione dedicata per il personale universitario coinvolto nella gestione della carriera alias, è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo ed entra in vigore dalla data di predisposizione del Decreto Rettorale di promulgazione.